



COMUNE DI PRECI
Provincia di Perugia

UFFICIO TECNICO URBANISTICA

ORDINANZA N° 48 (quarantotto) del 09/09/2020

OGGETTO: Demolizione con rimessa in pristino, per opere realizzate in variazione essenziale rispetto ad autorizzazione di cui a Decreto del Vice Commissario della Regione dell'Umbria n° 5 del 19/05/2017 ed in assenza di titolo abilitativo per gli effetti del decreto del Dirigente del Servizio Ricostruzione Privati Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016 n° 202 del 19/06/2019.
Preci, Località Piedivalle – Foglio 39 particella 727

RESPONSABILE DELL'ABUSO: Sig. MARIOTTI DOMENICO ed Altri

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

- Vista la segnalazione del 14/02/2019 , acquisita al Prot. Com.le n°1383 del 14/02/2019, da parte del Raggruppamento Carabinieri Parchi, Stazione Carabinieri “Parco” di Norcia;
- Visto l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii. del 04/03/2019 Prot. Com.le n. 1988-1989,
- Vista la relazione di sopralluogo del 08/04/2019 con Prot. Com.le n° 3164 del 09/04/2019, con la quale si constatava la realizzazione di una costruzione descritta come segue:

manufatto aventi le seguenti caratteristiche:

struttura di forma rettangolare avente destinazione di attività di ristorazione, con le seguenti dimensioni:

Larghezza m. 10.00;

Lunghezza m. 16.50;

Altezza max. m. 3.40 al sottogronda di colmo di copertura;

Altezza min. m. 2.40 al sottogronda di imposta della copertura;

Struttura in pannelli prefabbricati rivestiti con paramento in legno; alloggiata su basamento in calcestruzzo armato dello spessore di circa 30 cm.

Rispetto al posizionamento oggetto di autorizzazione, il manufatto evidenzia una rotazione di 90°; ma comunque mantiene punti di contatto con la precedente area di sedime.

- Visto il D.P.R. del 06/06/2001, n° 380 art. 32 comma 1 lettera c) ;
- Vista la L.R. Del 21/01/2015, n° 1 e in particolare gli artt. 139 comma 1 lettera c), n° 141 e n° 143;
- Visto il D.lgs del 18/08/2000 n° 267 art.107;
- Visto lo Strumento Urbanistico e il Regolamento Edilizio Comunale;
- Verificato che l'opera è stata eseguita in regime di variazione essenziale rispetto al titolo autorizzatorio, di cui al Decreto del Vice Commissario per la Ricostruzione Sisma 2016 n° 5 del 19/05/2017, in applicazione delle deroghe stabilite dall'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 n° 9/2016, agli effetti delle deroghe consentite dalle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale n° 388/2016-389/2016-394/216-408/2016-414/2016;
- Visto da ultimo il decreto del Dirigente del Servizio Ricostruzione Privati Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016 n° 202 del 19/06/2019, di revoca del citato Decreto del Vice Commissario per la Ricostruzione Sisma 2016 n° 5 del 19/05/2017;
- Ritenuto che il manufatto si configura quale realizzazione di opere in assenza di titolo abilitativo, e quindi in totale difformità, ai sensi dell'art. 143 e con variazioni essenziali ai sensi dell'art. 139 comma 1 lettera c) della legge regionale 22/01/2015 n° 1 e smi per effetto della revoca disposta con il Decreto n° 202 del 19/06/2019 suddetto;
- Vista l'Ordinanza n. 44 dell'Area Urbanistica del Comune di Preci del 27/06/2019;
- Vista la Determina dell'Area Urbanistica del comune di Preci n. 22 del 12/08/2019;
- Vista l'istanza di P.d.C. in sanatoria previo accertamento di conformità ex art. 154 della L.R. 1/2015 presentato dal Sig. Mariotti Domenico tramite il tecnico di fiducia Arch. Botta Matteo (pervenuta al prot. com.le n. 8089 in data 20/09/2019), per la struttura "temporanea e provvisoria" eseguita in parziale difformità al titolo autorizzato dalla Regione Umbria con Decreto n. 5 del 19/05/2017, nell'ambito dell'Ordinanza Commissariale n. 9/2016 inerente la delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici 2016;
- Visto il preavviso di diniego all'istanza di P.d.C. prot. Com.le n. 8089 del 20/09/2019 inviata in data 10/07/2020 con prot. Com.le n. 4576;
- Preso atto delle osservazioni presentate dall'Avv. Alessandro Formica in data 31/07/2020 e pervenute al prot. Com.le n. 5072;
- Visto il diniego definitivo disposto in data 04/08/2020 (prot. Com.le n. 5184) per il mancato accoglimento delle osservazioni sopracitate ribadendo che si tratta di opere temporanee non autorizzabili dai Comuni ma solo dalle Regioni con potere di deroga e che la sanabilità delle opere in ordinario non è attuabile per opere temporanee e per di più ricadenti su area di proprietà pubblica e per le quali, in regime ordinario, non si può derogare dagli strumenti urbanistici vigenti nè dal D. Lgs. 42/2004;
- Vista la Determina dell'Area Urbanistica del Comune di Preci n. 6 del 28/08/2020 di revoca della Determina n. 22 del 12/08/2019;
- Ritenuto che il manufatto realizzato si pone in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 146 del Dlgs 42/2004 e smi, in quanto carente della specifica autorizzazione ai fini paesaggistici;
- Rilevata altresì la violazione delle disposizioni relative al DPR 357/1997 e smi, in quanto il manufatto risulta ricompreso in area individuata nell'ambito del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e quindi in assenza di valutazione di incidenza ambientale;
- Rilevata la presunta violazione alle disposizioni di cui al Regio Decreto n° 523/1904 per la realizzazione del manufatto in questione a distanza inferiore a quella stabilita dall'art. 96 lettera f);

- di dover diffidare i contravventori alla demolizione con rimessa in pristino dei luoghi, per effetto della revoca disposta dal Decreto del Dirigente del Servizio Ricostruzione Privati Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016 n° 202 del 19/06/2019.

CONTESTA

- l' esecuzione di opere edili descritte nella relazione di sopralluogo dell'08/04/2019 in regime variazione essenziale, ai sensi dell'art. 139 comma 1 lettera c) della L.R. 01/2015 e smi, derivante dalla rotazione del fabbricato di 90° circa, rispetto al progetto autorizzato con provvedimento del Vice Commissario per la Ricostruzione Sisma 2016 n° 5 del 19/05/2017 sopra citato e considerate inoltre in assenza di titolo abilitativo di cui all'art. 143, per effetto della revoca alla delocalizzazione dell'attività produttiva Mariotti Domenico, disposta con Decreto del Dirigente del Servizio Ricostruzione Privati Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016, n° 202 del 19/06/2019.
- L'esecuzione delle opere edili sopra riportate in assenza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Dlgs 42/2004 e smi per effetto della revoca alla delocalizzazione dell'attività produttiva Mariotti Domenico, disposta Decreto del Dirigente del Servizio Ricostruzione Privati Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016 n° 202 del 19/06/2019.;
- L'esecuzione di opere edili di cui sopra in assenza della Valutazione di Incidenza Ambientale di cui al DPR 357/1997 per effetto della revoca alla delocalizzazione dell'attività produttiva Mariotti Domenico, disposta Decreto del Dirigente del Servizio Ricostruzione Privati Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016 n° 202 del 19/06/2019.
- L'esecuzione di opere edili di cui sopra a distanza inferiore a quella stabilita dall'art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904.

ORDINA

Ai Sig.ri:

MARIOTTI DOMENICO nato a Camerino (MC)
e residente in Preci (PG), Frazione Piedivalle
Via Guaita S.Eutizio n° 6/a - SAE n° 1
C.F. MRTDNC80M24B474S,
in qualità di committente:

Geom. Giuliano Pietrantozzi nato a Preci (PG) il 3.01.1954
e residente in Fonte Nuova (RM), via Della Torre n. 72,
C.F. PTRGLN54A03H015W.
In qualità di Direttore dei Lavori

ITALIAN STYLE DI GALLETTI GIUSEPPE
con sede in Fiuminata (MC),
P.I. 01600870438, C.F.: GLLGPP86D29I156H.
In qualità di Impresa esecutrice

Di provvedere in solido ed a proprie spese, entro il termine di 90 (novanta) giorni, prorogabili di altri 30 (trenta) giorni, concedibili su motivata richiesta dell'interessato, a decorrere dalla data di notifica della presente Ordinanza, alla demolizione dell'opera abusiva sopra descritta e di ogni altra opera abusiva nel frattempo eseguita, nonché al ripristino dei luoghi.

AVVERTE

Che decorso infruttuosamente il termine sopraindicato, verrà proceduto alla demolizione delle opere abusive indicate ed al conseguente ripristino dello stato dei luoghi, a cura del Comune di Preci e a spese dei responsabili dell'abuso con applicazione della sanzione di € 20.000,00, in conformità alle disposizioni dell'art.143 comma 5 della L.R. del 21/01/2015, n°1;

DISPONE

Di notificare il presente provvedimento:

- Al Sig. Mariotti Domenico residente in Preci – Frazione Piedivalle;
- Al Geom. Giuliano Pietrantozzi residente in Fonte Nuova (RM);
- Alla Ditta Italian Style di Galletti Giuseppe con sede in Fiuminata;
- Alla Procura della Repubblica Tribunale di Spoleto, tramite il Raggruppamento Carabinieri Parchi, Stazione Carabinieri “Parco” di Norcia, Via Vespasia Polla n° 1, 06046 Norcia, pec: fpg43299@pec.carabinieri.it;
- All'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Piazza del Forno n° 1, 62039 Visso, pec: parcosibillini@emarche.it;
- Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria Piazzetta della Sinagoga n° 2 – 06123 Perugia – pec: mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it;
- Alla Regione dell'Umbria, Servizio Geologico e Sismico, Via Palermo 86/A, 06129 Perugia, pec: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it;
- Alla Regione dell'Umbria, Servizio Urbanistica, Piazza Partigiani n°1, 06121 Perugia, pec: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it;
- Alla Regione dell'Umbria – Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico, Piazza Partigiani n°1, 06121 Perugia. pec: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it;
- All'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – Via Romana Vecchia – Foligno Pec: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

Ulteriore copia sarà notificata al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza in ordine di esecuzione.

In applicazione del disposto della Legge del 07/08/1990, n° 241, articolo 3 comma 4, si comunica che contro il presente provvedimento potrà essere inoltrato ricorso al Presidente della Repubblica nei termini di cui all'articolo 8 del D.P.R. Del 24/11/1971, n° 1199 o al T.A.R. Nei termini e nei modi di cui all'articolo 2 e seguenti della Legge del 06/12/1971, n° 1034 (rispettivamente 120 e 60 giorni).



Il Responsabile dell'Area

Arch. Cristina Fioretti